

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO FUSARI
Via Cosseria 2, 20136 Milano (Mi)
Tel. 0258301625 – Fax 0258301625
e-mail: avv.marco.fusari@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

CON DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

ex art. 55 d. lgs. 104/2010

E CON ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

TRAMITE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

per la **prof.ssa Renata Fassone**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Marco Fusari (C.F. [REDACTED] **omissis**; PEC: marco.fusari@milano.pecavvocati.it; tel/fax 02-58301625) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Cosseria n. 2 elegge domicilio, come da procura allegata (e da considerarsi in calce al presente ricorso) e autenticata ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 e dell'art. 22, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC **marco.fusari@milano.pecavvocati.it**

- ricorrente -

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588),
in persona del Ministro *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (c.f. 97254200153), in persona del Dirigente *pro tempore*
- **COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL “CONCORSO STRAORDINARIO *BIS*” (ART. 59, COMMA 9 *BIS*, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106) CLASSE DI CONCORSO A022-ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

PER LA REGIONE LOMBARDIA, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore

- resistenti, tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587), indirizzo PEC estratto dal Registro PP.AA.:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti dei

**- TUTTI I CANDIDATI PRESENTI NELLA GRADUATORIA FINALE
RETTIFICATA PER LA REGIONE LOMBARDIA DEL CONCORSO
STRAORDINARIO *BIS* (ART. 59, COMMA 9 *BIS*, D.L. 25 MAGGIO
2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23
LUGLIO 2021, N. 106) CLASSE DI CONCORSO A022-ITALIANO
STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PER LA REGIONE LOMBARDIA, tra cui: Anna Rita Accogli, residente in
(omissis); Maria Giuseppina Montefrancesco, residente in (omissis)**

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento di **esclusione** della prof.ssa Renata Fassone dalla
partecipazione al “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio
2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella
scuola secondaria di I grado, pubblicato con **decreto n. 792 del 7 giugno 2023**
dell'USR Lombardia, che ha altresì disposto **l'annullamento della sua prova
orale (DOC. 2)**;

2) della **graduatoria finale** per la Regione Lombardia del “concorso
straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di
concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado,
pubblicata con **decreto n. 793 del 7 giugno 2023** dell'USR Lombardia (**DOC.
3**);

- 3) della **graduatoria finale rettificata** per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, pubblicata con **decreto n. 942 del 22 giugno 2023** dell'USR Lombardia (**DOC. 4**);
- 4) della **graduatoria finale ulteriormente rettificata** per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, pubblicata con **decreto n. 1025 del 5 luglio 2023** dell'USR Lombardia (**DOC. 5**);
- 5) della **graduatoria finale ulteriormente rettificata** per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, pubblicata con **decreto n. 1071 del 12 luglio 2023** dell'USR Lombardia (**DOC. 6**);
- 6) del **mancato inserimento** della prof.ssa Renata Fassone nella graduatoria finale;
- 7) del **Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022**, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria *bis* finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, in particolare laddove al suo art. 3 comma 1 disciplina i requisiti di accesso alla procedura (**DOC. 7**);
- 8) del **Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022** in particolare laddove al suo art. 3 comma 1 disciplina i requisiti di accesso alla procedura (**DOC. 8**);
- 9) delle **tabelle A e A/1 del Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259** nella parte in cui non prevedono l'esame di glottologia superato dalla ricorrente come omogeneo ed equipollente a quello di Lingua italiana o Linguistica italiana al fine dell'ammissione al “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 108 (**DOC. 9**);

10) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,
all'inserimento nella graduatoria finale della prof.ssa Renata Fassone, previa valutazione da parte della Commissione dei suoi titoli

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e dell'inserimento della prof.ssa Renata Fassone nella graduatoria finale con riserva, previa valutazione da parte della Commissione dei suoi titoli

* * * * *

IN FATTO

1. Con **Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022 (“Bando”: DOC. 7)**, è stato pubblicato il bando di concorso straordinario *bis* su base regionale, di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, finalizzato alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Il “concorso straordinario *bis*” è riservato ai docenti dotati di titolo di studio o di abilitazione, che hanno svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
3. Il “concorso straordinario *bis*” si articola in una prova disciplinare, consistente in una **prova orale** della durata di 30 minuti, finalizzata all'accertamento della preparazione dei candidati sulla base dei

programmi concorsuali specifici di ciascuna classe di concorso, ai sensi dell'Allegato A al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022. A seguito dei risultati della prova disciplinare e delle **valutazioni dei titoli**, la commissione giudicatrice provvede alla compilazione delle **graduatorie regionali**, distinte per classe di concorso, nel limite dei posti messi a bando.

4. Il concorso risulta altresì essere disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 e dai suoi rispettivi Allegato A programmi e Allegato B tabella dei titoli valutabili (**DOC. 8**).
5. La ricorrente ha partecipato al suddetto concorso per la **classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado nella Regione Lombardia**.
6. La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso (**DOC. 10**), come titolo di accesso, la **laurea quadriennale vecchio ordinamento in “CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI”** conseguita in data 28 ottobre 2013 con la votazione di 105/110 presso l'Università degli Studi di Parma (**DOC. 11**) e superando uno specifico piano di studi che viene qui prodotto (**DOC. 12**).
7. Il giorno 19 gennaio 2023 la prof.ssa Renata Fassone sosteneva la prova orale del concorso, che superava con il punteggio di 74/100 (**DOC. 13**).
8. In data 7 giugno 2023, con decreto n. 792 dell'USR Lombardia, la ricorrente veniva esclusa dalla procedura concorsuale con la seguente motivazione: “L'esame di Lingua italiana è stato conseguito dopo la scadenza della domanda di partecipazione alla procedura” (**DOC. 2**).

* * * * *

Gli atti impugnati sono illegittimi e andranno pertanto annullati per i seguenti

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA,

CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Il Bando, al suo art. 3 comma 1 (**DOC. 7**), disciplina i requisiti di partecipazione al “*concorso straordinario bis*”. Alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i concorrenti: (i) devono essere in possesso di “*abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente*”; (ii) non devono aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del D.L. 73/2021 o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; (iii) devono avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi; (iv) devono avere svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Riassumendo, per potere partecipare al “concorso straordinario bis”: - bisogna possedere il titolo di accesso alla specifica classe di concorso; - non bisogna essere entrati in ruolo da prima fascia GPS tramite la procedura straordinaria di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021; - bisogna avere svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Il fatto che la ricorrente non sia stata immessa in ruolo è pacifico. Altrettanto pacifico e non oggetto di contestazione è il possesso del requisito dei servizi svolti.

La ricorrente, a partire dall'a.s. 2017/18, è stata inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto (DOC. 14**) e poi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per supplenze-GPS (**DOC. 15**) relative alla**

provincia di Milano per le classi concorsuali A022-Italiano, Storia e Geografia presso la scuola secondaria di primo grado, A054 Storia dell'arte, A023-Lingua Italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti).

La ricorrente è dunque inserita da sei anni nelle suddette graduatorie, grazie al suo titolo di accesso sempre dichiarato che è, per l'appunto, la laurea quadriennale vecchio ordinamento in “CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI” ottenuta in data 28 ottobre 2013 con la votazione di 105/110 presso l'Università degli Studi di Parma.

In virtù dell'inserimento nelle graduatorie di istituto e nelle GPS (graduatorie provinciali per supplenze), **nel corso degli anni la ricorrente ha svolto numerose supplenze, tanto da maturare i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso straordinario bis** su base regionale, di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, finalizzato alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, e **indetto con la evidente finalità di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari.**

Al momento della scadenza del Bando, infatti, la ricorrente aveva svolto i seguenti servizi (DOC. 16):

a.s. 2019/20: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra ORDINARIA, con decorrenza dal 25/09/2019 e cessazione al 30/06/2020, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo Don Gnocchi di Arese;

a.s. 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOST. MINORATI PSICOFISICI, con decorrenza dal 22/10/2020 e cessazione al 30/06/2021, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cesate;

a.s. 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo Don Gnocchi di Arese.

Successivamente alla scadenza del termine di partecipazione al Bando, la ricorrente ha svolto un altro anno di servizio nell'**anno scolastico 2022/23:** contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo De Marchi di Paderno Dugnano.

Per quanto riguarda il titolo di studio, il Bando al suo art. 3 comma 1 richiede il possesso di “abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente”. La disposizione viene ripetuta pedissequamente dall'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022.

Occorre dunque fare riferimento alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso attualmente in vigore, contenuta nel Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259 (DOC. 9).

Essa descrive i titoli – suddivisi in base all'ordinamento in cui essi sono stati ottenuti, ma tutti ugualmente validi – necessari per accedere alle varie classi di concorso tra cui, per l'appunto, la classe concorsuale di cui è causa, ossia A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado.

Nella domanda di partecipazione, la ricorrente ha dichiarato, come titolo di accesso, la laurea quadriennale vecchio ordinamento in “CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI” conseguita in data 28 ottobre 2013 con la votazione di 105/110 presso l'Università degli Studi di Parma.

La **Tabella A dell'Ordinamento classi di concorso di cui al Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259 (DOC. 9)** prevede la laurea vecchio ordinamento in “CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI” posseduta dalla ricorrente come **titolo di accesso** alla classe concorsuale “A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado”, **alle condizioni precisate dalla nota 2: “*purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, linguistica generale, storia, geografia*”, e facendo rinvio all'allegata Tabella A/1.**

Esaminando il piano di studi sostenuto dall'odierna esponente (**DOC. 12**), si nota che la ricorrente ha sostenuto e superato, tra gli altri, i seguenti esami:

letteratura italiana 1 superato in data 10 febbraio 2004 con il voto di 26;

letteratura latina 1 superato in data 14 settembre 2004 con il voto di 26;

geografia 1 superato in data 26 maggio 1997 con il voto di 28.

Quanto agli altri esami richiesti dalla nota 2, bisogna fare riferimento alla Tabella A/1 (**DOC. 9**), richiamata dalla stessa nota 2 della Tabella A. **La Tabella A/1 prevede infatti la lista degli esami omogenei che**

sono considerati equipollenti a quelli previsti dalla Tabella A, sempre che le note della Tabella A richi amino espressamente la suddetta Tabella A/1.

In particolare:

a) quanto all'esame “Linguistica generale”, è stato sostenuto dalla ricorrente l'esame omogeneo “Glottologia 1” (voto 22);

b) quanto all'esame “Storia”, sono stati sostenuti dalla ricorrente ben tre esami omogenei, ossia “Storia Medioevale 1” (voto 26), “Storia Moderna 1” (voto 25), e “Storia Contemporanea 1” (voto 30).

Rimane dunque da considerare il solo esame di “*Lingua italiana*”.

Dalla lettura della determinazione impugnata emerge come la ricorrente non sia stata considerata in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A022, posto che il percorso di studi dalla stessa seguito per il conseguimento della laurea in “CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI” non avrebbe ricompreso anche l'esame di “**Lingua italiana**”.

Ora, se è vero che lo specifico esame di Lingua italiana è stato sostenuto dalla ricorrente dopo la scadenza del Bando (**DOC. 16**), è altrettanto vero che la ricorrente **era già in possesso alla data di scadenza del Bando di un esame che può essere ritenuto omogeneo a quello di Lingua italiana.**

Si tratta dell'esame di **glottologia**, considerato dalla Tabella A/1 **omogeneo ed equipollente** a quello di “Linguistica generale”.

La già citata Tabella A/1 richiamata dalla nota 2 della Tabella A, prevede i seguenti esami omogenei considerati equipollenti a quello di Lingua italiana: Didattica della lingua italiana; Grammatica italiana; **Linguistica italiana**; Storia della lingua italiana.

L'unica differenza tra gli esami richiesti dalla nota 2 e quelli svolti dalla ricorrente, è che la ricorrente ha svolto l'esame equipollente a Linguistica

generale, mentre la Tabella A in combinato disposto con la Tabella A/1 richiederebbe l'esame di Linguistica italiana.

E' a nostro parere da ritenersi illegittima la mancata espressa previsione di omogeneità ed equipollenza ai fini della partecipazione al concorso, nella Tabella A e nella Tabella A/1 dell'Ordinamento classi di concorso di cui al Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259, dell'esame di Glottologia (a sua volta esame omogeneo a Linguistica generale) rispetto a Linguistica italiana, trattandosi – quest'ultimo – semplicemente di un esame più specifico ma dal contenuto equiparabile (DOC. 17).

E' del tutto **irragionevole** che possa essere disposta l'esclusione da una procedura straordinaria volta a stabilizzare i precari storici per il semplice e asserito mancato superamento di un solo esame specifico, specialmente quando **la ricorrente aveva in precedenza superato un esame di fatto assolutamente equiparabile**, e quando, comunque, anche l'esame specifico è stato poi superato, sebbene successivamente alla scadenza del bando.

Si concretizza così l'**eccesso di potere** nelle sue figure sintomatiche della disparità di trattamento, dell'ingiustizia manifesta, dell'erronea valutazione dei fatti, dell'illogicità e irragionevolezza.

Peraltro, **la ricorrente ha superato l'unica prova prevista dal concorso, dimostrando così di possedere tutti i requisiti culturali e tecnici previsti dal concorso straordinario in questione.**

Non solo.

I requisiti culturali e di conoscenza tecnica sono comprovati anche dal superamento del concorso ordinario, la cui prova scritta del concorso ordinario conteneva peraltro anche domande di linguistica italiana.

Sotto altro punto di vista, il vizio dedotto nel presente paragrafo può anche essere identificato come **carenza e difetto di motivazione**, dato che il provvedimento di esclusione non appare correttamente motivato, mancando qualsiasi riferimento al reale ed effettivo contenuto e valore dell'**esame** di

“Glottologia” (equipollente a Linguistica generale) rispetto a Linguistica italiana (equipollente a Lingua italiana).

* * * * *

2) ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELL'INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, DELLA CONTRADDITTORIETA' E DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO.

Sotto altro punto di vista, risulta del tutto **contraddittorio** il comportamento dell'Amministrazione, che ha escluso la ricorrente dal concorso straordinario per l'asserita mancanza di titolo di accesso, dopo averle **consentito di permanere nelle graduatorie di istituto e nelle GPS (graduatorie provinciali per supplenze) per sei anni dal 2017/18 ad oggi, e dopo averle altresì consentito di stipulare contratti di supplenza annuali.**

Nel caso specifico, il mancato possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A022 è stato rilevato dall'articolazione regionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito **dopo sei anni**, nel corso dei quali la stessa amministrazione ha **sempre riconosciuto** detto titolo di studio come valido ai fini dell'insegnamento, tanto che la ricorrente è stata iscritta per diverso tempo nella terza fascia delle graduatorie di istituto e nelle GPS, e per l'effetto **ha maturato una considerevole esperienza di insegnamento in qualità di docente precaria.**

Nel caso di specie, invero, l'amministrazione, **dopo anni di provvedimenti favorevoli** (accoglimento delle istanze di inserimento nelle graduatorie di istituto e nelle GPS a decorrere dall'a.s. 2017/18) **e dopo aver stipulato con la medesima docente plurimi contratti** di lavoro a tempo determinato, tanto da consentirle di poter maturare i requisiti di servizio necessari per partecipare alla procedura concorsuale in argomento, indetta all'evidente fine di arginare il fenomeno del precariato nel comparto scuola, **ha sostanzialmente deciso di disconoscere la sua attività amministrativa**

precedente, escludendo improvvisamente la candidata da un concorso straordinario, peraltro brillantemente superato.

Risulta evidente il **legittimo affidamento** maturato dalla ricorrente sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso, atteso che i requisiti per l'accesso a tale classe di concorso erano già identici nel D.M. n. 39/1998, posto che il successivo D.M. n. 259/2017 applicabile alla procedura concorsuale in esame, non reca alcuna prescrizione innovativa al riguardo.

Come noto, all'amministrazione è consentito, in via generale e astratta, di agire in autotutela, al fine di rimuovere *ex post* i rilevati profili di illegittimità della pregressa azione amministrativa, mediante l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241/90, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Nell'odierna vicenda, tuttavia, la P.A., attesa la connessione oggettiva e pregiudiziale tra il pregresso servizio con contratti a tempo determinato prestato dalla parte ricorrente e la partecipazione al concorso straordinario in commento, ha ritenuto di poterla escludere da quest'ultima procedura, **non tenendo in considerazione l'effetto prodotto dalle sue determinazioni precedenti.**

A ben vedere, una corretta azione amministrativa, una volta rilevato un vizio di legittimità afferente a provvedimenti pregressi, avrebbe dovuto risolversi, dapprima ed in ossequio alla regola del *contrarius actus*, nell'annullamento in autotutela delle graduatorie di istituto e delle graduatorie GPS in cui la ricorrente, a decorrere dall'a.s. 2017/18, è stata inserita, rendendo così il servizio svolto rilevante ai soli fini fattuali e non giuridici, per poi, conseguentemente, escluderla anche dal concorso straordinario.

Nel caso odierno, invece, pare potersi affermare che la P.A. abbia agito mediante la spendita di un potere di autotutela "mascherato" e parziale che, pertanto, non può certo dirsi conforme ai principi che devono connotare

ilcorretto esercizio dell'*agere* amministrativo ed il rapporto giuridico tra pubblici poteri e consociati.

Peraltro, va altresì rilevato come la legittimità di un'azione di annullamento officiosa, avente ad oggetto i provvedimenti di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto degli anni precedenti, alla luce dei dettami del richiamato art. 21-*nonies* della legge generale sul procedimento amministrativo, non sarebbe comunque affatto scontata nel caso in esame, sia in termini di tempestività, posto che la norma fa riferimento ad un "*tempo ragionevole*" che, comunque, non può superare i dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, sia dal punto di vista dell'interesse pubblico alla rimozione di tali atti, tenuto conto che in questi anni la docente ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare.

Oltre ad un'ipotesi di lesione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente nel corso di questi anni, in cui la stessa amministrazione ha considerato idoneo il suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso in parola, nel caso odierno pare altresì possibile apprezzare il sintomo di eccesso di potere consistente nell'**ingiustizia grave e manifesta**.

Quest'ultimo viene in rilievo allorché si registri una violazione dei criteri di equilibrio e di ragionevole proporzione nella scelta degli interessi da tutelare, con lesione del principio di equità, avuto riguardo alla posizione di un singolo individuo.

Orbene, nel caso di specie pare sussistere il citato indice sintomatico, tenuto conto che l'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti

favorevoli adottati dalla stessa P.A. nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con l'odierno provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla partericorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell'interesse pubblico otteso allo stesso concorso straordinario (cfr. TAR Lazio, sez. 3° bis, sentenza 14 giugno 2022 n. 8620/2022).

* * * * *

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*.

In ogni caso, occorre ricordare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le tante, CdS 23 novembre 2022 N. 10301/2022 REG.PROV.COLL. N. 04245/2022 REG.RIC) è sempre stata granitica nel richiamare il principio del *favor participationis* secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti al concorso, e non quella restrittiva della partecipazione.

* * * * *

4) L'ISTANZA DI SOSPENSIONE E LA DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI ex art. 55 D. LGS. 104/2010.

In ordine al *periculum in mora* si precisa innanzitutto che, essendo stata pubblicata la graduatoria finale, a breve l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria e fare scegliere ai vincitori le sedi per l'immissione in ruolo.

L'adozione di una misura cautelare quale l'immediato inserimento della ricorrente in graduatoria con riserva permetterà dunque di tutelare in via interinale le ragioni della ricorrente, in attesa della definizione del giudizio nel merito.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per il ricorrente, la mancata inclusione

nella graduatoria con conseguente probabile impossibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato all'interno del sistema pubblico di istruzione secondaria.

Il mancato conferimento del contratto si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

* * * * *

Per tutto quanto su esposto in fatto e in diritto, l'odierna esponente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, sospendi gli atti amministrativi impugnati, voglia disporre la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso davanti a sé per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via preliminare e cautelare, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 104/2010:

- con ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale adito, **sospendere** i provvedimenti impugnati e **ordinare** alle Amministrazioni resistenti **l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria finale** per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, nelle more della sentenza di merito, previa valutazione dei titoli della ricorrente;

nel merito:

- **annullare** gli atti impugnati;

- **condannare** le amministrazioni intimato, in forma specifica *ex art. 30, comma 2, c.p.a.*, all'**inserimento della prof.ssa Renata Fassone nella graduatoria**

finale per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, previa valutazione dei titoli della ricorrente;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

Con riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti.

Si producono in copia i documenti indicizzati nel foliaro.

* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura allegata al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- L'eventuale accoglimento delle domande avanzate in via principale con il presente ricorso comporterebbe la rideterminazione della graduatoria concorsuale, pertanto ciò implica che tutti i **candidati presenti nella graduatoria finale avrebbero potenziale interesse contrario all'accoglimento del presente ricorso;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso *ut supra* deve essere **pertanto notificato a tutti i candidati presenti nella graduatoria finale;**

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti dei controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione del grande **numero dei destinatari (479 persone)**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni

- contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
 - già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:**
 - il **TAR Lombardia**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
 - anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i candidati presenti nella graduatoria finale per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” (art. 59, comma 9 *bis*, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

- attraverso la pubblicazione sui siti *web* istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dei seguenti dati:

- a) **autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro del ricorso;**
- b) **nome della ricorrente e indicazione delle amministrazioni intime;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti i candidati presenti nella graduatoria finale per la Regione Lombardia del “concorso straordinario *bis*” (art. 59, comma 9 *bis*, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), bandito con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, per la classe di concorso A022-Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado;**
- e) **testo integrale del ricorso.**

* * * * *

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi dell'art. 9/14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche, che la presente causa concerne **rapporti di pubblico impiego** (concorso pubblico) e che il contributo unificato non viene versato perché la ricorrente ha reddito inferiore ai limiti di legge come da autocertificazione allegata.

Milano-Roma, 1° agosto 2023

Avv. Marco Fusari